

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 24 Giugno 2025

ore 9,30

Stampato l'11 giugno 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ordd. 247/2024; 65, 66 e 86/2025	n. 4 ordinanze varie date e varie Autorità	art. 4 codice civile 25/06/1865, approvato con regio decreto 25/06/1865, n. 2358; art. 1 legge 13/06/1912, n. 555; art. 1 e, in particolare, 1, c. 1°, lett. a), legge 05/02/1992, n. 91 Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza - Omessa previsione - Incidenza dei criteri di riconoscimento, perdita e di riacquisto della cittadinanza sulla nozione di popolo - Potenziale alterazione della nozione di popolo, lesione del principio dell'appartenenza della sovranità al popolo e interferenza con i processi democratici - Irragionevole asimmetria rispetto agli altri criteri di acquisto della cittadinanza, fondati sul progressivo consolidamento dei legami con il paese - Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro unitario con riguardo all'acquisizione dello status di cittadino dell'Unione - rif. artt. 1 e, in particolare, 1, c. 2°, 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 9 Trattato Unione europea; art. 20 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	per Da Silva Almeida Arnaldo e altri: Avv. Franco ANTONAZZO Avv. Antonio Achille CATTANEO Avv. Marco MELLONE (ord. 247/2024) per De Andrade Cristiano Bernardino e altri; per Achard Navarro Juan Andrés e altri; per Alves Jose Eduardo e altri: Avv. Marco MELLONE (ordd. 65, 66 e 86/2025) per De Fatima Alves Garcia Eliana e altri Avv. Giovanni BONATO Avv. Giovanni CARIDI Avv. Diego CORAPI Avv. Patrizio Ivo D'ANDREA Avv. Monica Lis RESTANIO Avv. Maristella URBINI (ord. 86/2025) per AUCI - Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana (*); per AGIS - Associazione Giuristi Iure Sanguinis (*): Avv. Diego CORAPI Avv. Patrizio Ivo D'ANDREA (ord. 247/2024) per Circolo Trentino di San Paolo del Brasile (*); per Circolo "Domus Sardinia" (*); Avv. Alberto LAMA (ord. 86/2025)	NAVARRETTA	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ordd. 244 e 245/2024	ord. 15 ottobre 2024 Corte di cassazione - Comune di Desenzano del Garda c/ A. R. ord. 15 ottobre 2024 Corte di cassazione - Comune di Pietrasanta c/ G. Z.	art. 8, c. 2°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificato da art. 1, c. 173°, lett. b), legge 27/12/2006, n. 296 Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Riduzioni e detrazioni dell'imposta - Detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - Previsione che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, anziché quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 (in tema di IMU) - Irragionevolezza in considerazione della natura e della ratio del tributo - Irrilevanza della condizione soggettiva del possessore dell'immobile in relazione alla sua situazione personale - Discriminazione della persona unita in matrimonio rispetto a quella non coniugata nonché tra coniugi conviventi e coniugi non conviventi - Contrasto con l'impegno al riconoscimento di agevolazioni e provvidenze per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi - rif. artt. 3, 29, 31 e 53, c. 1°, Costituzione	per Comune di Pietrasanta: Avv. Marco ORZALESI (ord. 245/2024)	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 196/2024	ord. 11 settembre 2024 Consiglio di Stato - Markas srl c/ Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS Reggio Emilia e altri	art. 80, c. 4°, secondo periodo, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura nel caso di gravi violazioni - Mancata previsione che costituiscono gravi violazioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, quelle comportanti un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, c. 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in ogni caso, correlato al valore dell'appalto - Denunciato meccanismo determinativo della soglia di gravità per le irregolarità fiscali a valenza automaticamente escludente - Assenza di una giustificazione nella ratio legis intrinseca della norma, consistente nel perseguimento dell'integrità e affidabilità dell'operatore economico con cui l'amministrazione si trova a contrattare, poiché, a fronte di un debito di un piccolo importo, si alimenta una presunzione assoluta di inaffidabilità di un grande contribuente nell'ambito di un appalto di valore milionario - Mancanza della ratio legis estrinseca, tesa al raggiungimento dello scopo fiscale di integrità esattiva, dato che il meccanismo compensativo di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 opererebbe autonomamente a valle dell'integrale esecuzione contrattuale della commessa pubblica, soddisfacendo la pretesa erariale - Congegno legislativo non necessario, non essendo l'unica misura possibile per il raggiungimento del risultato prefissato, né quella che arreca il minor sacrificio degli interessi confliggenti - rif. art. 3 Costituzione	per Dussmann Service srl: Avv. Orsola CORTESINI Avv. Matteo ANASTASIO Avv. Giuseppe MORBIDELLI per Markas srl: Avv. Pietro ADAMI Avv. Stato: Carmela PLUCHINO	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 2/2025	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	art. 26 legge Regione Puglia 13/11/2024, n. 28 Sanità - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia - Previsione che, per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024 nel Fondo sanitario regionale, è disposta la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica) - Previsione che l'immediata vigenza ed esecuzione è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale, con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore - Previsione che i livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale, purché previsti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale - Previsione che ai relativi oneri si provvede con le somme già disponibili dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale per il 2024, derivanti dal d. P.C.m. 12 gennaio 2017, dall'art. 1, c. 288, della legge n. 234 del 2021 e dall'art. 1, c. 235, della legge n. 213 del 2023 - Denunciata normativa che introduce un livello ulteriore di assistenza sanitaria rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, ponendolo a carico del Servizio Sanitario	per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Beatrice Gaia FIDUCCIA per Regione Puglia: Avv. Mariangela ROSATO Avv. Paolo SCAGLIOLA	SANDULLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Regionale - Contrasto con la disciplina interposta relativa ai piani di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria, al quale la Regione Puglia è sottoposta - Violazione del divieto di spese obbligatorie - Lesione della competenza legislativa statale concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Destinazione a prestazioni, non incluse nei livelli essenziali di assistenza, di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, distogliendole dalle finalità cui sono vincolate - Violazione del principio di congruità della copertura della spesa necessaria

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; art. 1, c. 7°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 2, c. 80°, legge 23/12/2009, n. 191